

SABATO 21 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: i chiarimenti sulla trattazione delle istanze di interpello - pag. 2
- Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari - pag. 4
- Erogazioni liberali con detrazione IRPEF rafforzata - pag. 6
- Politiche fiscali, obblighi di bilancio e crisi d'impresa: al tempo del Coronavirus serve di più - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus autonomi e partite IVA: l'INPS spiega come presentare le domande - pag. 17
- Lavoratori tutelati se il Coronavirus non sospende la produzione. In che modo? - pag. 19
- PEPP: continua il percorso UE per la piena attuazione - pag. 21
- Decreto Cura Italia: fino a 100 euro per chi ha lavorato in azienda a marzo - pag. 23

FINANZIAMENTI

- PMI: Fondo di garanzia immediatamente operativo - pag. 33

IMPRESA

- Fondo indennizzo risparmiatori: via libera ad anticipi parziali. Più tempo per le domande - pag. 34
- Coronavirus: stabilite ulteriori misure restrittive - pag. 36

IN EVIDENZA

Politiche fiscali, obblighi di bilancio e crisi d'impresa: al tempo del Coronavirus serve di più

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari

L'effetto nefasto del Coronavirus sull'economia deve essere l'occasione per chiedere al legislatore di rivedere, in un'ottica più lunga, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi bui deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario su imprese e professionisti con adempimenti gravosi e verifiche fiscali sproporzionate. Andrebbero, intanto, subito adottate misure di mitigazione di alcune regole rigide, quali quelle relative ai crediti insoluti. Per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, si sarebbe dovuta prevedere una moratoria anche in materia di crisi aziendale. Le (blande) misure adottate dal decreto Cura Italia non bastano: c'è tutto uno scenario nuovo che richiede interventi non convenzionali potenti. Prima se ne prende coscienza e meglio è, se si vuole salvaguardare l'economia nazionale.

Se l'attualità (drammatica) del ai **profili fiscali** in generale e agli **COVID-19** investe l'aspetto pret- **obblighi di bilancio** in connesio-
tamente sanitario, le implicazioni ne alla crisi d'impresa. Entrambi
di altra natura sono molteplici. Tra si prestano a considerazioni pre-
esse qui interessano quelle relative occupate nel quadro di uno



Lavoratori tutelati se il Coronavirus non sospende la produzione. In che modo?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lavoro o salute? Questo è il problema. L'emergenza sanitaria da Coronavirus non deve far dimenticare che è la normativa generale a tutelare la sicurezza del lavoratore. Ma i principi generali da soli non bastano. Per camminare hanno bisogno di direttive precise, soprattutto nella gestione delle emergenze. Ed è così, che le parti sociali, convocate d'iniziativa del Governo, hanno sottoscritto un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Servirà alle aziende per continuare a produrre e ai lavoratori per non ammalarsi?

L'emergenza legata al contrasto del **subordinato**, a fronte della neces-
contagio da **Coronavirus** (COVID sità di non arrestare del tutto la vita
19) ha indotto il Governo ad adotta- del Paese.

re vari provvedimenti di legge che, Il Governo - all'art. 1 lett. e)
come è noto, non solo restringono del DPCM dell'8 marzo 2020
la libertà di movimento sul territo- (Ulteriori disposizioni attuati-
rio, ma che si preoccupano anche ve del decreto-legge 23 febbraio
di fornire indicazioni in ordine allo 2020, n. 6, recante misure urgenti
svolgimento dell'**attività di lavoro** in materia di contenimento



Fisco

La circolare dell'Agenzia

Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: i chiarimenti sulla trattazione delle istanze di interpello

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

In merito alle istanze di interpello ordinario, se la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) e la data di pubblicazione della nuova circolare, a seguito della sospensione dei termini, la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno. Si tratta di uno dei dubbi chiariti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 20 marzo 2020, riguardante proprio la trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini.

Con la circolare n. 4 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi dubbi e ha fornito le nuove indicazioni operative sulla modalità di trattazione delle **istanze di interpello** nel periodo di **sospensione dei termini**, previsto dal D.L. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID19**, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Decreto Cura Italia: la novità per le istanze di interpello

Il Decreto Cura Italia ha disposto all'art. 67 la **sospensione** dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei **termini** per fornire **risposta** alle **istanze di interpello** presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, la sospensione riguarda le istanze di interpello, concernenti:

- l'applicazione delle **disposizioni tributarie**, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli **elementi probatori** richiesti dalla legge per l'adozione di **specifici regimi fiscali** nei casi espressamente previsti;
- l'applicabilità della disciplina **sull'abuso del diritto** ad una specifica fattispecie;
- la **disapplicazione di norme tributarie** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

Inoltre la norma fa riferimento anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di **adempimento collaborativo** e le istanze di interpello sui **nuovi investimenti**.

Nel medesimo periodo ricompreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 è prevista anche la sospensione del termine per la **regolarizzazione** delle istanze di interpello.

Cosa accade durante il periodo di sospensione

In ragione del nuovo Decreto Cura Italia, quindi, per le istanze di interpello presentate nel periodo di **sospensione**, i termini per la **notifica della risposta**, nonché i termini per la **regolarizzazione**, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **dal 1° giugno 2020**.

In ogni caso, anche durante il periodo di sospensione è possibile la presentazione delle **istanze di interpello** e di consulenza giuridica, che deve avvenire, però, esclusivamente per via **telematica** attraverso l'impiego di posta elettronica certificata.

La circolare chiarisce espressamente che le strutture competenti, durante il periodo di sospensione, potranno svolgere alcune attività tipicamente connesse alla lavorazione delle **istanze di interpello**.

A titolo esemplificativo potranno:

- inviare **richieste di regolarizzazione**, laddove l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge. In tal caso però sarà cura degli Uffici precisare nella richiesta di regolarizzazione che il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno, con facoltà di presentare la **documentazione** richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il **periodo di sospensione**;
- inviare richieste di **documentazione integrativa**, specificando comunque nella richiesta che l'eventuale consegna della documentazione nel periodo di sospensione non comporta l'obbligo per le strutture competenti di rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. Il termine infatti inizierà a

decorrere, in ogni caso, **dal 1° giugno 2020**. Inoltre le strutture competenti devono specificare che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all'istanza di interpello, inizia a decorrere dal primo giugno;

-fornire **pareri** ai contribuenti;

-svolgere le **interlocuzioni formali**.

Diversamente è inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento **dell'attività dell'impresa** o della stabile organizzazione, nonché è inibita la possibilità di svolgere le analoghe attività previste dalla disciplina relativa **all'istruttoria** delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime **dell'adempimento collaborativo**, in quanto si tratta di attività non compatibili con la finalità delle disposizioni contenute nel decreto legge Cura Italia, volto al contenimento dell'emergenza sanitaria.

Ovviamente, in ogni caso i termini per fornire **risposta al contribuente** sono, comunque, sospesi fino alla fine del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del **silenzio assenso**, poiché i termini sono sospesi per l'appunto per espressa disposizione di legge e iniziano o riprendono a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno 2020.

Quindi, aldilà dell'attività che può essere svolta, restano **sospesi**:

-sia i **termini** relativi alle attività richiamate dall'articolo 67 che dovranno essere svolte a cura degli Uffici come fornire **pareri**, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare

interlocuzioni formali;

-sia, per ragioni di coerenza, i termini entro i quali i **contribuenti** sono tenuti a rispondere alle richieste inviate dagli Uffici, come ad esempio, le richieste di **regolarizzazione** oppure di documentazione integrativa.

Alcuni esempi applicativi

Dal dettato normativo consegue se la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) e la data di pubblicazione della presente circolare, a seguito della sospensione dei termini, la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno.

Invece, se l'istanza di interpello ordinario è regolarmente presentata tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni per la **risposta** inizierà a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 29 agosto 2020.

Quanto invece alle istanze di interpello sui **nuovi investimenti** aventi anche ad oggetto quesiti relativi a tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, per i quali è previsto che l'amministrazione debba inoltrare la richiesta ai competenti enti impositori entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la circolare evidenzia che, per ragioni di coerenza sistematica, anche questo termine debba intendersi sospeso e ricominci a decorrere dal 1° giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 20/03/2020, n. 4

Fisco

Esclusi dalla sospensione dei termini

Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Secondo l'interpretazione prevalente, gli avvisi bonari sono esclusi dalla sospensione dei versamenti prevista dal decreto Cura Italia. La norma, infatti, fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma, nel caso dell'avviso bonario, manca ancora l'affidamento della riscossione della somma all'agente. In questa occasione, il legislatore ha mostrato poco buon senso: ci si deve domandare come il contribuente che ha ricevuto un avviso bonario possa ottenere, in presenza delle numerose restrizioni attualmente in vigore, i necessari chiarimenti dai competenti Uffici. Le restrizioni non concedono l'accesso agli Uffici locali e i canali telematici risultano inadeguati rispetto agli attuali carichi. Dubbi permangono anche sulla e-fattura e sulla dichiarazione di successione.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) è estremamente ponderoso (consta di 72 pagine e 127 articoli). L'**entrata in vigore** è avvenuta il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta, quindi martedì **17 marzo 2020**.

La rapida diffusione dell'epidemia da **Coronavirus** ha costretto il Governo a un pronto intervento. La circostanza non ha certamente agevolato la chiarezza del provvedimento che contiene diversi **punti "oscuri"**, che richiederanno numerosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Gli avvisi bonari

Dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia, sembra oramai certo, secondo le interpretazioni prevalenti, che gli **avvisi bonari** e le **rate in scadenza**, anche se comprese nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020, siano **esclusi dalla sospensione** dei versamenti.

L'art. 68 del decreto fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto l'avviso bonario, mancherebbe ancora l'affidamento della riscossione della somma all'agente.

In alcuni casi, per ritenere sospesi gli avvisi bonari, la soluzione è stata individuata nell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015. Tuttavia, anche in questo caso la soluzione sembrerebbe essere **forzata**.

Ancora una volta, però, il legislatore ha mostrato **poco buon senso**. Ci si deve domandare come, in presenza di numerose restrizioni, il contribuente che nei giorni scorsi ha ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), sia in grado di ottenere chiarimenti dai competenti uffici. Le restrizioni non concedono l'accesso agli uffici locali e i canali telematici risultano inadeguati rispetto agli attuali carichi.

Resta però la ragionevole certezza che al termine di questo periodo, l'Agenzia delle Entrate farà le necessarie verifiche affermando come non siano state riscontrate particolari criticità nella gestione dei flussi telematici o telefonici. Ciò senza considerare che

siamo di fronte a una pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e con i confini europei pressoché chiusi per 30 giorni.

Il rebus della fatturazione elettronica

L'art. 62 del decreto, prevede "la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi". In particolare, il comma 1 così dispone:

"Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020".

Si pone il problema di come interpretare la disposizione e, in particolare, come comprendere se un adempimento riguardante l'impresa o il professionista abbia **natura tributaria**. Il problema si pone, ad esempio, per ciò che riguarda la **fattura elettronica**, e quindi per l'invio del documento avente formato digitale al Sistema di Interscambio.

Alcuni commentatori hanno sostenuto come il documento abbia prevalentemente **natura commerciale** tra le parti. Conseguentemente sarebbe escluso del differimento del termine.

Sul punto non si può non osservare come l'obbligo di fatturazione sia previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, quindi da una **disposizione fiscale**. Inoltre, l'emissione del documento rappresenta lo strumento tecnico per realizzare la neutralità del tributo, con l'esercizio della rivalsa obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del decreto IVA.

Presumibilmente, al fine di ritenere come anche l'adempimento della fatturazione sia sospeso fino al 31 maggio prossimo, non è necessaria una puntuale ricostruzione giuridica.

Dovrebbe essere sufficiente una lettura del decreto con buon senso senza perdere di vista la *ratio* del provvedimento. Il legislatore ha inteso concedere ai

contribuenti più tempo per porre in essere gli adempimenti fiscali previsti dalla legge. L'intervento è stato necessario a causa delle maggiori restrizioni che hanno reso sempre più difficoltosa l'attività lavorativa.

In numerosi casi i dipendenti non hanno potuto raggiungere il luogo di lavoro.

In altri casi gli uffici amministrativi delle aziende sono stati costretti alla "quarantena forzata".

In presenza di una situazione così eccezionale che ha reso più difficoltoso qualsiasi adempimento, non può essere condivisa l'interpretazione che ritiene non applicabile il differimento del termine sul presupposto che la fattura sia un adempimento prevalentemente commerciale.

La dichiarazione di successione

Numerosi dubbi interpretativi riguardano gli adempimenti "collegati" agli obblighi di versamento.

Ad esempio, il problema riguarda la presentazione della dichiarazione di successione.

La massa attiva ereditaria potrebbe essere costituita **esclusivamente** da **denaro**, dalle giacenze sul conto corrente e titoli. In tale ipotesi i chiamati all'eredità, tenuti all'adempimento fiscale, non dovranno

autoliquidare alcun tributo. Pertanto, se il termine di un anno rispetto all'apertura della successione, previsto per la trasmissione telematica del modello, dovesse cadere nell'arco temporale compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine dell'adempimento, che in tal caso non richiede alcun versamento, dovrebbe intendersi prorogato al 30 giugno 2020 (art. 62, comma 1, del decreto).

I problemi sorgono invece nell'ipotesi in cui nella "massa" siano compresi **immobili**. In tale ipotesi sono dovute le **imposte ipotecarie e catastali**. Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo della trasmissione telematica del modello di dichiarazione, le imposte ipotecarie e catastali non si versano più autonomamente, ma risultano addebitate automaticamente sul conto corrente all'atto della presentazione del modello. Il pagamento, quindi, è strettamente collegato all'adempimento e non scindibile.

È auspicabile che l'Agenzia delle Entrate interpreti la disposizione nel senso di comprendere nella proroga anche gli adempimenti fiscali i cui pagamenti sono "propedeutici", cioè strettamente connessi e non scindibili rispetto all'adempimento.

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Erogazioni liberali con detrazione IRPEF rafforzata

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Sono ammesse in detrazione e in deduzione le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus. Con riferimento, infatti, alle erogazioni effettuate nel 2020, il decreto Cura Italia concede a persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite massimo di 30.000 euro. Ai titolari di reddito d'impresa viene, invece, riconosciuta la totale deduzione delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa e la deduzione ai fini IRAP nell'esercizio in cui vengono effettuate. Quali cautele occorre adottare per poter godere di questi incentivi?

Tra le diverse misure fiscali, il **decreto Cura Italia** prevede anche **incentivi fiscali per erogazioni liberali** in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'art. 66 del D.L. n. 18/2020 ammette in detrazione/deduzione le erogazioni effettuate nel 2020, per finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

Persone fisiche ed enti non commerciali: detrazione al 30%

L'art. 66, comma 1, del decreto prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**. La detrazione spetta comunque nella **misura massima di 30.000 euro**.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione, le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario** o con **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**, riportando il riferimento all'articolo 66 del D.L. n. 18/2020.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'**estratto conto** della società che gestisce la carta.

Nota bene

La detrazione non spetta pertanto nel caso in cui l'erogazione venga effettuata in **contanti**.

Soggetti titolari di reddito d'impresa: deduzione integrale

Richiamando l'art. 27 della legge n. 133/1999, il decreto Cura Italia dispone l'**integrale deduzione dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Inoltre, ai fini **IRAP** le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Al fine di potere godere della deducibilità dal reddito di impresa della componente relativa all'erogazione liberale, è necessaria innanzitutto la sua corretta **registrazione in contabilità** supportata da tutta la **documentazione di supporto**.

Pertanto, è opportuno evidenziare che spetta al soggetto donante l'obbligo di acquisire una **ricevuta** da parte del soggetto beneficiario, contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni e del loro valore.

Nel caso di erogazioni liberali di **beni in natura**, il donante deve avere cura di acquisire - a comprova dell'effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, determinato attraverso listini, tariffari o mercuriali - la **stima di un perito**, anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Per le erogazioni liberali effettuate in **denaro**, tramite **sistemi di pagamento tracciabili** tipo banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, sarà inoltre necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo versamento (quale la **contabile bancaria**, l'**estratto conto**, il **vaglia postale**).

Fisco

L'Editoriale di Mario Damiani

Politiche fiscali, obblighi di bilancio e crisi d'impresa: al tempo del Coronavirus serve di più

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari

L'effetto nefasto del Coronavirus sull'economia deve essere l'occasione per chiedere al legislatore di rivedere, in un'ottica più lunga, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi bui deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario su imprese e professionisti con adempimenti gravosi e verifiche fiscali sproporzionate. Andrebbero, intanto, subito adottate misure di mitigazione di alcune regole rigide, quali quelle relative ai crediti insoluti. Per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, si sarebbe dovuta prevedere una moratoria anche in materia di crisi aziendale. Le (blande) misure adottate dal decreto Cura Italia non bastano: c'è tutto uno scenario nuovo che richiede interventi non convenzionali potenti. Prima se ne prende coscienza e meglio è, se si vuole salvaguardare l'economia nazionale.

Se l'attualità (drammatica) del **COVID-19** investe l'aspetto prettamente sanitario, le implicazioni di altra natura sono molteplici. Tra esse qui interessano quelle relative ai **profili fiscali** in generale e agli **obblighi di bilancio** in connessione alla crisi d'impresa. Entrambi si prestano a considerazioni preoccupate nel quadro di uno scenario nebuloso e incerto nella sua evoluzione, non rischiarato adeguatamente dall'appena emanato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che al riguardo appare ben poco risolutivo.

Più che sulle immense difficoltà operative che stanno emergendo per gli studi professionali e per le imprese - che devono affrontare problematiche complesse di un periodo straordinario con mezzi e strumenti giuridici propri, però, dei periodi di ordinaria attività - ci si chiede se gli strumenti adottati dal D.L. n. 18 siano realmente utili ed efficaci per mitigare i gravi disagi dell'economia nazionale e di cittadini e imprese (si veda il documento congiunto di CNDCEC e Confindustria). Essi avrebbero dovuto opportunamente differenziarsi a seconda dell'**orizzonte temporale** di riferimento: di **breve** o di **medio/lungo periodo**.

Stando al breve periodo, dal momento che manca qualsiasi misura di medio-lungo respiro, prima ancora di specifiche misure di mitigazione del rigore del drenaggio fiscale in generale, è da osservare che è mancato un approccio pragmatico alla questione di fondo della moratoria (sospensione dei termini di versamento).

Mentre l'art. 62 generalizza per tutti i contribuenti la sospensione degli adempimenti fiscali scadenti dall'8 marzo al 31 maggio, l'art. 60 contiene la beffa della remissione dei termini dal 16 al 20 marzo (!) per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'art. 62 la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi delle imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro che scadono dall'8 al 31 marzo.

I versamenti saranno eseguiti o rateizzati entro il 31 maggio.

È augurabile che il Parlamento emendi queste misure rendendosi conto che proprio dopo il 31 maggio si verificheranno **gravi crisi di liquidità aziendale** per effetto del prolungato fermo produttivo e commerciale e per le difficoltà della clientela nei pagamenti e anche perché con questo modo di legiferare si rischia sempre qualche dimenticanza (ad esempio, quella relativa ai versamenti richiesti con gli avvisi bonari).

È proprio il periodo successivo al 31 marzo e almeno fino a fine anno 2020 (se non più in là) che ci saranno le difficoltà dei contribuenti!

Nessuno poi toglie dalla testa dei cittadini che intanto la scadenza del 16 marzo è stata onorata dalla gran parte dei contribuenti e quindi la proroga ha il sapore di una beffa e la possibilità di **menzione** (art. 67) è una medaglia di latta alla memoria!

Una beffa ancor maggiore si rinviene anche nel disposto del comma 4 dell'art. 67 del decreto, che rende applicabile l'art. 12 del D.Lgs. n.159/2015 il quale dispone la **proroga dei termini di decadenza** e prescrizione relativi alle attività degli enti impositori, di quelli previdenziali e della riscossione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fine della sospensione delle attività di accertamento degli enti stessi. È evidente la **discrasia** tra qualche mese di proroga dei versamenti, adempimenti e della sospensione delle attività degli uffici e gli oltre due anni concessi agli enti impositori.

Non ci sono parole...

È augurabile che le Camere correggano questa ingiusta stortura che sa di sopruso ed evoca la preminenza degli interessi del Fisco che pervade tutto il decreto.

Un'elefantiasi legislativa su termini e procedure è contenuta, poi, negli articoli 83, 84, 85, 103 sui **processi**

civili, penali e tributari, sui procedimenti della giustizia amministrativa e di quella contabile, nonché sui procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Essi si diffondono in parcellizzazioni di fattispecie con inevitabili problemi interpretativi, mentre sarebbe stata necessaria una norma-quadro di sospensione generalizzata di ogni tipo di termine relativo a qualsiasi giudizio o procedimento in corso o di qualsivoglia atto amministrativo o civile suscettibile di impugnativa, in scadenza fino alla cessazione dell'emergenza.

Invece la **scadenza al 15 aprile** ha il sapore dell'**improvvisazione**, ben sapendo sin d'ora che la pandemia andrà ben oltre. Un laconico rinvio del comma 21 dell'art. 83 interessa anche i "procedimenti relativi alle commissioni tributarie", mentre il comma 2 sospende il decorso dei termini (dal 9 marzo al 15 aprile) per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e per il reclamo e la mediazione prevista dall'art.17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

L'effetto nefasto del COVID19 sull'economia deve anche essere l'occasione per richiedere al legislatore - e quindi alla politica - di rivedere, in un'ottica più lunga, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi bui deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario (principio di proporzionalità) sulle strutture produttive e professionali con adempimenti gravosi e con controlli e verifiche fiscali sproporzionate. Andrebbero intanto subito adottate misure di mitigazione di alcune regole rigide, quali ad esempio quelle relative ai crediti insoluti e a quelli di cui è prevedibile aumenterà il deterioramento per le crisi dei clienti.

Il decreto legge prevede opportunamente (art. 55) la trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate corrispondenti alle perdite subite per la cessione, entro il 31 dicembre 2020, dei crediti verso debitori inadempienti. Poi però introduce limitazioni e complicazioni che svalutano il principio e la misura adottata.

Neppure la legislazione d'emergenza riesce a sconfiggere la burocrazia dei legislatori "ministeriali"!

Sotto il profilo degli effetti della pandemia sul blocco o forte rallentamento dei processi aziendali della produzione o delle vendite, gli effetti deteriori probabili che ne deriveranno comporteranno da una parte uno squilibrio economico con possibili riflessi sul patrimonio, fino all'**erosione del capitale** e dall'altra una possibile **crisi di liquidità** per il ridursi degli incassi qualora sia problematico agire sulla riduzione delle spese.

Risultano del tutto insufficienti, quindi, le misure previste dall'art. 106 del decreto, che si limitano ad intervenire sui **termini di approvazione del bilancio**

generalizzando solo il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e sulle modalità di tenuta delle assemblee, spesso già previste negli statuti.

L'aspetto che più inquieta le società, soprattutto quelle che si trovano in condizioni prossime alla marginalità e che hanno dotazioni di patrimonio netto limitate, è costituito dagli esiti della verifica da eseguire sulla persistenza delle condizioni economico-finanziarie di **continuità aziendale**, richiesta dall'OIC 29 (par. 59 c) e dall'OIC 11.

È evidente che utilizzare i meccanismi tradizionali (rapporto delle perdite rispetto al capitale) o gli eventi e circostanze indicati dal principio di revisione n. 570, in particolare gli indicatori finanziari del par. A3, con riguardo alla presenza di un'**incertezza significativa** sulla continuità aziendale, ovvero ancora gli indicatori della crisi previsti dal Codice delle crisi d'impresa, più sofisticati, elaborati dal CNDCEC e ancora da ufficializzare (ma forse è l'occasione per rivederli), può significare la constatazione di condizioni di crisi aziendali e il conseguente obbligo di dar luogo alle relative procedure, con probabile evoluzione negativa.

Per questa ragione, almeno per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, in approvazione nei prossimi mesi, si sarebbe dovuta prevedere una **moratoria anche in materia di crisi aziendale**, prevedendo semmai l'obbligo di pubblicare adeguati report periodici per garantire una sufficiente informazione aziendale agli stakeholders, ove ricorrano condizioni di criticità gestionali. Potrebbero essere demandati agli organi di controllo (se ci sono) o a revisori appositamente incaricati i compiti di redigere periodicamente (ad esempio, per semestre) una relazione sintetica sulla situazione aziendale economico-finanziaria da pubblicare nel registro delle imprese per rendere pubblico il processo di risanamento oppure di ulteriore deterioramento qualora si manifestino evidenti segni di aggravamento della crisi, tali da richiedere realmente necessario il tempestivo avvio della procedura d'allerta prevista dal codice delle crisi d'impresa.

Il bilancio 2019 non può infatti non risentire, nelle valutazioni di fine anno, delle informazioni relative alla probabile evoluzione negativa di taluni componenti stimati dell'attivo, quali, soprattutto, il fatturato, i crediti (per i rischi d'insolvenza che si manifestano nei primi mesi del 2020) e le scorte di magazzino per i rischi di deprezzamento per quotazioni che potranno deprimersi a seguito della caduta della domanda.

Non bastano, quindi, le blande misure adottate dal decreto legge e neppure il già disposto differimento al 15 febbraio 2021, limitato però alle micro imprese, dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa,

dell'obbligo di segnalazione agli OCRI degli indici di allerta relativi al patrimonio netto e dei cinque indicatori settoriali individuati dal CNDCEC, segnaletici del rischio del venir possibile meno della continuità aziendale, che stando alle stime Cerved potrebbero

interessare quasi 4000 società.

C'è tutto uno scenario nuovo che richiede interventi non convenzionali potenti. Prima se ne prende coscienza e meglio è se si vuole realmente salvaguardare l'economia nazionale.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi: istituito nuovo codice tributo

Istituito un nuovo codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta riguardante canoni di locazione di botteghe e negozi, previsto dall'articolo 65 del D.L. n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020 con cui ha ricordato che ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 20 marzo ha istituito un codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18 del 2020, **Decreto Cura Italia**.

Nello specifico l'articolo del Decreto Cura Italia ha previsto al comma 1, che per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un **credito d'imposta** nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Inoltre il credito d'imposta non si applica alle **attività essenziali** ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Per tale motivo, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del **credito d'imposta**, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo:

-"6914" denominato "Credito d'imposta **canoni di locazione** botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 20/03/2020, n. 13

Fisco

L'analisi sul Decreto Cura Italia

La sospensione dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali del sostituto d'imposta

Si deve escludere, almeno per i contribuenti per cui vale la proroga dei versamenti relativi a contributi previdenziali ed assistenziali al 31.05.2020, che il Legislatore abbia ritenuto che oggi gli stessi contribuenti per cui vale la sospensione disposta, siano tenuti a versare le trattenute contributive eseguite sulla retribuzione del mese di febbraio 2020. Lo hanno evidenziato Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico mediante una nota congiunta in cui hanno fornito chiarimenti sull'art. 62 del DL 18/2020.

Le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto in data 20 marzo 2020 riguardante la Circolare dell'INPS 37 del 12 marzo 2020 e il **Decreto Cura Italia**.

Il documento dell'INPS riguarda il comportamento che i **datori di lavoro** devono tenere in ragione della precedente sospensione dei pagamenti dei contributi, decretata dal DL 9/2020 del 2 marzo scorso.

Pare evidente che ad oggi quanto disposto dall'INPS non sia orientato al rispetto dei principi che hanno qualificato le **sospensioni** previste dal **Decreto Cura Italia** per i soggetti che hanno un volume d'affari inferiore ai 2 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 62 del DL 18/2020 del 17 marzo 2020 consente espressamente al **sostituto d'imposta**, che rientra nei limiti di fatturato indicati espressamente dalla norma, di **sospendere i versamenti** relativi a contributi previdenziali ed assistenziali, facendo slittare il relativo pagamento al 31 maggio prossimo.

Nello specifico, la norma non disciplina alcuna distinzione in ordine alla tipologia di **quota contributi previdenziali** per i quali è stato sospeso il versamento e neppure asserisce alcun riferimento a quella trattenuta al dipendente.

Inoltre, la stessa relazione illustrativa al Decreto 18/2020, nel sottolineare il senso letterale della norma di legge, non svolge alcuna distinzione ancorando la **sospensione**, che viene concessa ai sostituti d'imposta, ai "contributi previdenziali ed assistenziali" e quindi, alla loro generalità senza distinzione di genus o categorie.

Quindi, si deve escludere, almeno per i contribuenti per cui vale la proroga dei versamenti al 31.05.2020, che il Legislatore abbia ritenuto che oggi gli stessi contribuenti per cui vale la **sospensione** disposta, siano tenuti a versare le **trattenute contributive** eseguite sulla retribuzione del mese di febbraio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdec ed Unico, comunicato 20/03/2020,

Fisco

Da Assonime

Dividendi distribuiti a società semplici: tutte le novità in chiaro

Nell'ambito della nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici, i dividendi erogati alle società semplici sono imponibili presso i relativi soci secondo la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle relative caratteristiche soggettive, quali persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti IRES. Ciò perché è applicabile la stessa disciplina fiscale che si sarebbe applicata nel caso in cui i soci avessero percepito direttamente il dividendo. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 3 del 20 marzo 2020, con cui ha chiarito la portata delle novità della disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal D. L. n. 124 del 2019, art. 32 quater.

Assonime ha emanato la circolare n. 3 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova disciplina dei **dividendi** distribuiti a **società semplici** introdotta dal D. L. n. 124 del 2019.

Occorre evidenziare che la nuova disciplina si è resa necessaria in virtù dei problemi di applicazione che si sono avuti con la Legge di Bilancio 2018.

Infatti, già la legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina impositiva dei redditi di natura finanziaria realizzati da persone fisiche al fuori dall'esercizio d'impresa in relazione alle **partecipazioni qualificate**. Con tale Legge è stato previsto che i **proventi** fossero assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26 per cento, come previsto per i proventi che gli stessi soggetti hanno per la detenzione di **partecipazioni "non qualificate"**, anziché essere fatti concorrere in misura parziale al reddito complessivo del contribuente assoggettato ad IRPEF come accadeva prima della novella normativa.

Però, anche le modifiche della Legge di Bilancio 2018 alle norme del TUIR hanno avuto **problemi** applicativi.

Infatti, le novità per la disciplina impositiva dei **redditi** di natura finanziaria realizzati da **persone fisiche** al fuori dall'esercizio d'impresa in relazione alle partecipazioni qualificate hanno indirettamente inciso sul regime fiscale dei **dividendi** corrisposti alle società semplici.

Nello specifico, quanto ai redditi di capitale, e al reddito derivante dalla **percezione di utili**, prima della legge di Bilancio 2018 per le società semplici si disponeva che i **dividendi** percepiti in relazione a partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione dell'imponibile nella misura del 40 per cento se formati con **utili** realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nella misura del 49,72 per cento se formati con utili realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e nella misura del 58,14 per cento se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Infatti, per queste società l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto **inapplicabile la ritenuta** a titolo di imposta prevista per le partecipazioni non qualificate in quanto destinata esclusivamente ai dividendi corrisposti a persone fisiche non imprenditori e ai soggetti non residenti.

Di conseguenza prima dell'intervento della legge di Bilancio 2018 i **dividendi** derivanti da partecipazioni qualificate e quelli da partecipazioni non qualificate finivano sostanzialmente per avere il medesimo **trattamento fiscale**, per cui i dividendi percepiti dalle società semplici indipendentemente dal fatto che afferissero al possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate concorrevano comunque alla formazione del reddito complessivo.

Dividendi distribuiti a società semplici: la nuova disciplina fiscale

Per come già evidenziato, i dividendi corrisposti alla **società semplice** concorrevano integralmente alla formazione della propria base imponibile con la sola eccezione degli utili pregressi la cui distribuzione fosse stata deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Il DL n. 124 del 2019 con l'art. 32 quater, modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, ha introdotto al primo periodo:

- un principio di **tassazione di carattere sostanziale** valevole per tutti i soci di società semplici;
- una nuova tipologia di **trasparenza delle società**

semplici.

Così, si dispone che i **dividendi erogati** alle società semplici si rendono imponibili presso i relativi soci secondo la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle relative **caratteristiche soggettive** (persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti IRES).

Per cui è applicabile la medesima disciplina fiscale che si sarebbe applicata nel caso in cui i soci avessero percepito **direttamente il dividendo**.

Inoltre, come appena accennato è introdotta una nuova tipologia di **trasparenza fiscale**, per cui non soltanto la tipologia dell'imposta ma l'intera disciplina fiscale dei dividendi erogati a società semplici dipende dalla natura giuridica del socio della società semplice stessa. Inoltre sempre l'art. 32-quater, secondo periodo, dispone circa il trattamento fiscale degli **utili distribuiti** da società ed enti residenti a società semplici i cui soci siano soggetti/enti residenti e dispone che la nuova disciplina trovi applicazione anche nei **casi di recesso**, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

Di conseguenza l'utile distribuito a una **società semplice** di pertinenza di un socio soggetto IRES residente (società di capitali/ente commerciale), deve essere escluso dalla tassazione nella misura del 95 per cento, mentre l'utile di pertinenza di un socio **soggetto IRPEF** esercente attività di impresa deve essere assoggettato alla normativa TUIR che prevede l'esclusione del 41,86 per cento del dividendo corrisposto dal concorso al reddito imponibile.

Nell'ipotesi in cui gli utili derivino da azioni o **strumenti finanziari** simili alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, in luogo della ritenuta, è applicata **un'imposta sostitutiva delle imposte** sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni della ritenuta stessa.

I dubbi della nuova disciplina

La nuova norma ha il pregio di aver previsto l'eliminazione della **doppia imposizione economica** che si era venuta a creare con la Legge di Bilancio 2018, ma ha comportato nuovi dubbi riguardo:

- all'individuazione del soggetto tenuto all'applicazione **dell'imposta sostitutiva** nel caso in cui gli utili derivino da azioni o strumenti finanziari simili alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato;

- all'individuazione del soggetto titolare dell'obbligo di rilasciare il **modello CUPE** per la certificazione della corresponsione degli utili, se sia la società semplice oppure l'emittente;

- alla **percezione di dividendi** da società estere ed alla distribuzione di utili alla società semplice con soci non residenti.

Alcuni studiosi hanno ritenuto che non sia possibile l'estensione delle regole relative alla "nuova" **trasparenza** anche ai casi in cui un elemento di **transnazionalità** vi sia nella distribuzione del dividendo.

In realtà, vista l'assenza di una particolare previsione per le fattispecie transnazionali è stato ritenuto da molti che l'utile percepito in queste situazioni continui a concorrere in misura piena alla formazione del reddito della **società semplice**.

I dubbi potrebbero trovare una soluzione quantomeno nell'ipotesi di **dividendi di fonte nazionale** corrisposti a società semplici che abbiano per soci soggetti non residenti: una soluzione a cui si potrebbe pervenire semplicemente avvalendosi di un'interpretazione letterale e sistematica della nuova norma.

Infatti, quest'ultima prevede per i soci della **società semplice** che percepisce utili l'obbligo di applicare la specifica **disciplina dei redditi** dei capitali prevista in ragione delle "categorie fiscali" di appartenenza di tali soci e non prevede alcuna distinzione in ragione della loro nazionalità di residenza fiscale.

Infatti, dalla portata generale del nuovo art. 32-quater e dal fatto che la società semplice sia comunque tenuta a comunicare al soggetto che distribuisce l'utile i **dati dei propri soci** ne dovrebbe conseguire che si possa avere l'applicazione del principio della trasparenza anche alle ipotesi in cui nella compagine della società semplice siano presenti pure soggetti non residenti.

Invece appare più difficile la soluzione delle questioni relative alla **percezione di dividendi** da società estere perché in questo caso sembrerebbe mancare il dettato normativo.

Quanto all'applicazione, la nuova disciplina si applica dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 124 del 2019, che ha introdotto la nuova disposizione. Quindi, dal 25 dicembre 2019.

A cura della Redazione

Fisco

Dal MEF

Controversie tributarie pendenti in diminuzione nel trimestre Ottobre-Dicembre 2019

In diminuzione le controversie tributarie pendenti

alla data del 31 dicembre 2019. La riduzione è pari al 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018. Lo ha messo in evidenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del rapporto trimestrale sul contenzioso tributario Ottobre-Dicembre 2019 che può essere consultato nel proprio sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze a partire dal 20 marzo 2020.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato in data 20 marzo 2020, all'interno del proprio sito istituzionale, il **rapporto trimestrale** sul contenzioso tributario **Ottobre-Dicembre 2019**.

Le controversie tributarie pendenti alla data del 31 dicembre 2019, sono state pari a 335.262, con una riduzione del 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018.

In particolare le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel quarto trimestre 2019, pari a 44.877, hanno registrato una riduzione del 10,8% rispetto all'analogo periodo del 2018.

Quanto alle controversie definite sono state 71.887, con un calo tendenziale del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Le nuove controversie presentate in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono risultate pari a 32.580, in diminuzione dell'8,7%; mentre i ricorsi definiti hanno registrato un calo dell'1,3%.

Quanto alle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 12.297, sono risultate in calo del 16,0%. Le definizioni, pari a 16.793 provvedimenti, sono state inferiori dell'8,5%.

In riferimento agli esiti del giudizio, occorre evidenziare che nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 47%, per un valore complessivo di 2.026,84 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 27%, per un valore di 938,82 milioni di euro.

Invece, la percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa l'11%, per un valore complessivo di 776,60 milioni di euro.

Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 46%, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 31%. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l'8%. Infine, nel quarto trimestre, il 95% degli atti processuali riferiti alle controversie pervenute nei due gradi di giudizio è stato depositato utilizzando il canale telematico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 20/03/2020, n. 54

Fisco

dal CNDCEC

Coronavirus e possibile chiusura studi professionali: sospendere tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi

In merito alla possibile chiusura degli studi professionali nella Lombardia quale ulteriore misura per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il CNDCEC ha sottolineato in un comunicato stampa del 20 marzo 2020 che si renderebbe davvero difficile, se non a volte anche impossibile, svolgere a pieno il lavoro di Commercialisti. Pertanto, se gli studi professionali dovessero essere chiusi andrebbero contestualmente sospesi tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi. Ovviamente i commercialisti rispetteranno responsabilmente tutte le decisioni che verranno assunte a tutela del bene primario rappresentato dalla salute dei cittadini.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 20 marzo 2020 riguardante la possibile chiusura degli **studi professionali** quale ulteriore misura volta a fronteggiare **l'emergenza Coronavirus**.

Per adesso pare che la proposta di chiusura degli studi professionali sia dettata da nuove e ulteriori richieste di **interventi restrittivi** per provare a contenere con più efficacia la diffusione del Coronavirus. La richiesta per ora parrebbe riferita alla sola **regione Lombardia**. In particolare, infatti, la richiesta governatore della Regione Lombardia, **Attilio Fontana**, al presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, riguarderebbe l'impiego dell'esercito, la **chiusura degli studi professionali** e degli uffici pubblici, salvo che per le attività indifferibili, il fermo dei cantieri, e ulteriore limitazione delle attività commerciali. Un elenco di nuove restrizioni in ragione dell'ultimo **drammatico bilancio** dei morti e dei contagiati nella regione e soprattutto nell'area metropolitana di Milano.

Una stretta sulle limitazioni che è richiesta inoltre in virtù del numero di coloro che sono stati **denunciati** per non aver **ottemperato ai divieti**, ossia persone che sono uscite **senza validi motivi** o hanno addirittura cercato di mettersi in viaggio.

Il CNDCEC ha sottolineato nella nota diffusa che ovviamente i commercialisti rispetteranno

responsabilmente

tutte le decisioni che verranno assunte, a livello locale come a livello centrale, a tutela del bene primario rappresentato dalla **salute dei cittadini**.

E' bene evidenziare però che con la chiusura degli **studi dei commercialisti** si renderebbe davvero difficile, se non a volte anche impossibile, svolgere a pieno il **lavoro di Commercialisti**.

Ciò perché non tutti gli iscritti sono attrezzati per poter **lavorare da remoto**. Per tale ragione se gli studi professionali dovessero essere **chiusi** andrebbero contestualmente sospesi tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi, dal primo all'ultimo, e non invece a macchia di leopardo come fatto finora con i vari Decreti Legge volti a fronteggiare **l'emergenza Coronavirus**, che ad esempio hanno portato comunque alla presentazione dei modelli F24 in data 20 marzo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 20/03/2020

Fisco

La circolare n. 5/E

Accertamenti esecutivi e pagamento degli importi: le novità introdotte dal Decreto Cura Italia

Per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Lo ha specificato l'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, con cui ha fornito importanti chiarimenti in merito all'interpretazione degli articoli 83 e 68 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd. Decreto "Cura Italia".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di **accertamenti esecutivi**".

In particolar modo si fa riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di **avvisi di accertamento** cosiddetti **esecutivi**, disposta dal decreto Cura Italia.

Quanto agli accertamenti esecutivi la normativa prevede che gli stessi devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi

indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del **ricorso** ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti legge stessa.

Quindi, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se:

-effettuare il **pagamento** prestando acquiescenza al medesimo atto e rinunciando all'impugnazione;

-proporre **ricorso in Commissione tributaria** versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio;

Laddove sia decorso il **termine per l'impugnazione**, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione.

Rispetto a ciò, l'art. 83 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dal **9 marzo al 15 aprile 2020** del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie**.

Di conseguenza la sospensione del termine per ricorrere comporta anche la sospensione del **termine per il versamento** degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti:

-in sede di acquiescenza all'atto;

oppure,

-in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Ne deriva che per gli avvisi di **accertamento** cosiddetti **esecutivi**, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Tra l'altro occorre evidenziare che l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati **all'agente della riscossione**», ha disposto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010.

Sul punto occorre evidenziare, che la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente **all'affidamento in carico** all'agente della riscossione degli importi non

pagati.

Infatti, considerato che in linea generale l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un **termine di versamento**, la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di **pagamento dilazionato**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 20/03/2020, n. 5

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Decreto Cura Italia: le faq dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sciolgono diversi nodi applicativi

L'Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione previsto dal Decreto Cura Italia tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata. Lo ha chiarito la stessa Agenzia mediante la pubblicazione di FAQ riguardanti il D.L. n. 18 del 2020 sul proprio portale istituzionale. Inoltre è stato chiarito che se si ha una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, durante il periodo di sospensione, non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato delle interessanti faq in data 20 marzo 2020 con cui ha risolto alcuni importanti quesiti in merito al D.L. n. 18 del 2020, **Decreto Cura Italia**.

Viene chiarito che ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non possa notificare **nuove cartelle** nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, neanche attraverso la **posta elettronica certificata**.

Inoltre, se una cartella è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l'8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020**.

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno in unica **soluzione**, tuttavia, per le **cartelle di pagamento** che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) si può richiedere una **rateizzazione**. In questo caso è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30 giugno 2020.

Invece, il pagamento delle rate dei **piani di dilazione** in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso e il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Durante il **periodo di sospensione**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà comunque in esame e tratterà le richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione.

Viene inoltre chiarito che se si ha una cartella i cui **termini di versamento** sono scaduti prima dell'8 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, durante il **periodo di sospensione**, non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva.

Quanto al preavviso di **fermo del veicolo**, è chiarito che fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di **fermi amministrativi** e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

Invece se si ha un **fermo amministrativo** già iscritto per una vecchia cartella non pagata è possibile pagare e chiedere la **cancellazione** del fermo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5). Il Decreto Cura Italia ha differito la **scadenza** della rata del 28 febbraio 2020 della "**Rottamazione-ter**" al 31 maggio 2020. Però con riferimento all'ulteriore rata di maggio 2020 della "**Rottamazione-ter**" è stato evidenziato che il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della **rata di maggio** che deve essere pagata per non perdere i benefici della rottamazione. Inoltre il Decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del "**Saldo e stralcio**".

Infine quanto alle misure contenute nel DL, per tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo.

Comunque l'Agenzia garantisce l'operatività dei **servizi digitali** e online oltre ai consueti canali di contatto che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate - Riscossione, faq 20/03/2020

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Reati tributari: obbligo di contraddittorio in appello per valutare le somme sequestrate

Nel giudizio di appello non è ammissibile una sentenza predibattimentale di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dovendosi tutelare il contraddittorio con le parti processuali soprattutto quando come nella specie in presenza di un omesso versamento Iva penalmente rilevante vi era stato anche un sequestro di beni. La prescrizione prevale sul vizio della sentenza, salvo che la parte civile abbia in primo grado richiesto il risarcimento del danno. In questa ipotesi è necessario svolgere la normale udienza dibattimentale per permettere la discussione in relazione alle statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10376, depositata il 20 marzo 2020.

Ad un imprenditore veniva contestato il reato di omesso versamento Iva (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000), che lo stesso giustificava per un'assenza di liquidità dell'azienda; inoltre la difesa evidenziava come il debito erariale fosse stato almeno in parte estinto in base ad un accordo di rateizzazione con il Fisco, ancora in essere. Il Tribunale riteneva l'imputato responsabile del reato ascrittogli con confisca dei beni precedentemente sequestrati. A seguito dell'appello presentato, i giudici di secondo grado emettevano pronuncia predibattimentale (ex art. 129 c.p.p.) di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, disponendo altresì la restituzione di quanto sequestrato. La Procura impugnava tale decisione, eccependo sostanzialmente da un lato l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. in appello, dall'altro la violazione del principio del contraddittorio, in quanto emessa senza la preventiva interlocuzione con le parti processuali. L'interesse all'impugnazione derivava dalla necessità di valutare le condizioni economiche effettive dell'imputato, alla luce del dissequestro disposto dalla Corte d'Appello.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10376, depositata il 20 marzo 2020, riteneva fondato il ricorso del Procuratore Generale e cassava con rinvio la decisione d'appello. I giudici premettono che le Sezioni

Unite (n. 28954/2017) avevano già evidenziato come non fosse ammissibile una sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello, non essendo prevista in tale grado e dovendosi assicurare in quella sede il contraddittorio tra le parti processuali. In ogni caso, se la pronuncia dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità della sentenza di appello, salvo che non risulti evidente l'innocenza dell'imputato; in tale ultima ipotesi, infatti, la Cassazione deve pronunciare sentenza di assoluzione o non luogo a procedere (art. 129 co. 2 c.p.p.). Tali principi trovano però espressa deroga se la parte civile aveva chiesto in primo grado il risarcimento del danno. In detta ipotesi, dunque, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullità della sentenza predibattimentale, atteso che solo entrando nel dibattimento è possibile deliberare in merito ai capi della pronuncia di primo grado che hanno ad oggetto gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. Il caso oggetto della pronuncia in commento rientrava in tale eccezione, poiché la Corte d'Appello aveva revocato la confisca disposta dal primo giudice. E' infatti evidente che la parte pubblica aveva il diritto all'instaurazione del contraddittorio a mezzo della normale udienza dibattimentale, per poter chiedere la conferma delle disposizioni patrimoniali pur in presenza della causa estintiva del reato. Anche ove sia intervenuta la prescrizione, infatti, il giudice può disporre la confisca diretta del profitto o prezzo del reato se vi è stata una precedente sentenza di condanna e se l'accertamento della sussistenza del reato e della confiscabilità del bene rimangono inalterati nei successivi gradi di giudizio. Da qui la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Prime istruzioni

Bonus autonomi e partite IVA: l'INPS spiega come presentare le domande

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Pubblicate le attese (prime) istruzioni dell'INPS sulle indennità previste dal decreto Cura Italia a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. A fornirle è il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, che ne dà una sintetica illustrazione e anticipa le modalità di presentazione delle domande. Nel comunicare l'emanazione di una prossima circolare che definirà i criteri di applicazione dei benefici, l'Istituto chiarisce quali sono i destinatari delle indennità dell'importo di 600 euro (esentasse) riconosciute per il mese di marzo 2020.

“L'Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del **Decreto Cura Italia**”. E' quanto aveva dichiarato l'Istituto nella serata del 19 marzo con comunicato stampa per assicurare **aziende e lavoratori** su un celere avvio delle nuove misure contenute nel decreto legge n. 18 del 2020, in vigore dalla scorso 17 marzo.

E' così è stato. Le (prime) istruzioni sono arrivate con i messaggi del 20 marzo 2020:

- n. 1281, su **congedi parentali**, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting,
- n. 1286, sulla proroga del termine di presentazione delle domande di **NASpI, di DIS-COLL** e di disoccupazione agricola
- n. 1287, su **cassa integrazione** ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga,
- n. 1288, sulle indennità previste per particolari categorie di **lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati**.

Quest'ultimo (atteso) messaggio pone definitivamente fine alla querelle dai toni accesi sorta sull'ipotesi di un possibile click day, smentita dal Governo e dall'INPS. Con il messaggio n. 1288 del 2020 l'INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle cinque indennità previste, per il **mese di marzo 2020**, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari delle indennità, evidenziando che l'INPS si riserva di fornire istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei benefici con una **circolare illustrativa**, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro.

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27)

L'indennità è riconosciuta ai:

- liberi professionisti con **partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020** compresi i partecipanti agli studi

associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell'INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi e, quindi, alle Casse di previdenza professionale).

- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla **Gestione separata dell'INPS**.

Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (art. 28)

Si tratta dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Si tratta dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Con riferimento a questa categoria di lavoratori, nel messaggio n. 1288 del 2020, l'INPS preannuncia che,

nella circolare di prossima emanazione, si valuterà l'opportunità di fare riferimento alle attività svolte dai lavoratori impiegati in tali settori.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Lavoratori agricoli (art. 30)

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa

complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Si tratta dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con i seguenti requisiti:

- almeno **30 contributi giornalieri** versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- con **reddito** non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di **rapporto di lavoro dipendente** alla data del 17 marzo 2020.

L'indennità erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Beneficiari	Limite di spesa per l'anno 2020
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi	203,4 milioni di euro
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO	2.160 milioni di euro
Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	103,8 milioni di euro
Lavoratori agricoli	396 milioni di euro
Lavoratori dello spettacolo	48,6 milioni di euro

Tutte le indennità

- sono riconosciute (attualmente) solo per il mese di marzo;
- ammontano a **600 euro**;
- sono esentasse;
- non sono tra esse cumulabili;
- non possono essere riconosciute ai percettori di **reddito di cittadinanza**.

Il decreto legge n. 18 del 2020, nel fissare dei paletti di spesa complessa per il 2020, attribuisce all'INPS il compito di monitorare il rispetto di tale limite di spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al MEF. Se dovessero emergere degli scostamenti rispetto al limite di spesa fissato dal legislatore, anche in via previsionale, l'INPS non prospetta,

bloccherà l'accoglimento delle domande.

Sul punto però va detto che il Governo sta lavorando ad un **possibile rifinanziamento della misura** in un secondo decreto legge (da emanarsi ad aprile) contando sulle risorse stanziare dall'Europa.

Domande

I lavoratori indicati, per ricevere l'indennità, dovranno presentare in **via telematica all'INPS** la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

L'INPS non ha ancora rilasciato i moduli per le domande che saranno disponibili, **entro la fine del mese di marzo**, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

Lavoratori tutelati se il Coronavirus non sospende la produzione. In che modo?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lavoro o salute? Questo è il problema. L'emergenza sanitaria da Coronavirus non deve far dimenticare che è la normativa generale a tutelare la sicurezza del lavoratore. Ma i principi generali da soli non bastano. Per camminare hanno bisogno di direttive precise, soprattutto nella gestione delle emergenze. Ed è così, che le parti sociali, convocate d'iniziativa del Governo, hanno sottoscritto un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Servirà alle aziende per continuare a produrre e ai lavoratori per non ammalarsi?

L'emergenza legata al contrasto del contagio da **Coronavirus** (COVID 19) ha indotto il Governo ad adottare vari provvedimenti di legge che, come è noto, non solo restringono la libertà di movimento sul territorio, ma che si preoccupano anche di fornire indicazioni in ordine allo svolgimento dell'**attività di lavoro subordinato**, a fronte della necessità di non arrestare del tutto la vita del Paese.

Il Governo - all'art. 1 lett. e) del **DPCM dell'8 marzo 2020** (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in GU n. 59 dell'8.3.2020) - «raccomanda» così «ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere ... la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie». Si tratta di una norma coerente con il sistema generale, che attribuisce (art. 2109, comma 2, c.c.) al **datore di lavoro** il potere di stabilire il periodo di ferie dei propri dipendenti (salvo solamente il diritto al preavviso, da intendersi qui derogato, per effetto della disposizione di cui sopra si è detto).

La stessa norma del Decreto, fa tuttavia salva la possibilità (a mente dell'art. 2, comma 1, lettera r), che l'impresa proceda ad adottare, ove compatibile con le esigenze organizzative e produttive aziendali, la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, «anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti». Ed invero, molte imprese si sono sin da subito orientate a questa forma di lavoro, al fine di limitare i rischi conseguenti ad un possibile contagio.

Con il successivo e recentissimo **D.L. 17 marzo 2020, n. 18** (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica, in GU, S. Gen. n. 70 del 17.3.2020), si è poi intervenuti a garantire una **integrazione salariale**

praticamente a ogni lavoratore subordinato, sfruttando tutti gli di ammortizzatori sociali previsti (CIGO, FIS, fondi bilaterali, cassa in deroga); si sono sospesi per due mesi le procedure di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** e si è dettata una ampia serie di ulteriori disposizioni in tema, ad es., di congedi e permessi (artt. 19-48). Alcune norme del Decreto, poi, dettano misure di sostegno economico ai lavoratori del settore dell'agricoltura, agli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, e a quanti dovessero perdere il posto di lavoro a ragione dell'epidemia. Altre prorogano vari termini in ordine al versamento di tasse e contributi.

Resta da dire, però, che **non sempre è possibile lavorare da casa** e che, di conseguenza, non è chiaro che comportamento debba adottare il datore nel caso in cui il lavoratore, che si sia presentato al lavoro, mostri i segni di una possibile contrazione della infezione da coronavirus.

A riguardo si deve ricordare come, con un proprio comunicato stampa del 2 marzo scorso il Garante della Privacy, abbia suggerito alle imprese di astenersi da «iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati», invitando così i «soggetti pubblici e privati» ad «attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti».

Si tratta certamente di una indicazione autorevole e corretta, calibrata sulla capacità del servizio sanitario nazionale di assorbire tutte le segnalazioni che dovessero emergere, ma che rischia di esporre i colleghi del lavoratore contagiato al rischio di un possibile propagarsi dell'infezione ove l'intervento delle strutture pubbliche dovesse giungere in ritardo.

A riguardo, allora, si deve ricordare innanzi tutto che la nostra Costituzione colloca il **diritto alla salute** in una posizione peculiare, quale «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», proprio preoccupandosi dei rischi che potrebbero derivare dal

rifiuto individuale di sottoporsi a cure, pur in presenza di una malattia contagiosa.

Ed è la stessa disposizione ora citata (art. 32 Cost.) che si preoccupa di aggiungere subito che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e sempre nei «limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Né si deve dimenticare che è la stessa normativa generale in materia di tutela della salute e sicurezza che si preoccupa di disciplinare la **gestione delle emergenze**, ammettendo che «i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro» (v. artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 81 del 2008). Anzi: la legge si spinge anche più avanti ed autorizza «qualsiasi lavoratore, in caso di **pericolo grave ed immediato** per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico» a «prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo».

Queste norme, invero, sono state pensate probabilmente per ipotesi nelle quali il pericolo grave e immediato è costituito da un incendio o dal rischio di un'esplosione: esse tuttavia prevedono un principio generale, che deve conciliarsi con la necessità (ricordata dal Garante) di lasciare all'autorità sanitaria l'accertamento dell'effettivo stato di salute del lavoratore. Ed è sulla scorta di questi principi, che le parti sociali, convocate d'iniziativa del Governo, hanno proceduto sabato 14 marzo a sottoscrivere un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti

di lavoro, dando così precise indicazioni di condotta, per assicurare al lavoratore positivo al virus che la sua temporanea **condizione di malattia** venga trattata nel rispetto della dignità di persona umana, e a tutti i suoi colleghi e compagni di lavoro che il rischio del propagarsi del contagio sia ridotto al minimo.

Il protocollo adotta un meccanismo giuridico abbastanza singolare, proprio a ragione dell'interesse di ognuno ad evitare il diffondersi del contagio. Si impone così alle imprese di informare i singoli, mediante **affissione sui luoghi di lavoro**, circa le condotte che ognuno è tenuto a rispettare, nel proprio domicilio o sul luogo di lavoro, in caso di insorgenza dei sintomi della malattia.

Viene ammesso quindi il controllo, all'ingresso dei locali aziendali, della temperatura corporea dei singoli lavoratori, precisando che si tratta di un trattamento di dati personali del tutto lecito, ove non si registrino quelli privi di rilievo sanitario e si garantisca informazione preventiva ai lavoratori, assicurando loro che le misure di isolamento momentaneo, conseguenti all'eventuale scoperta del virus, rispettino la dignità individuale. Si prevedono poi a carico delle imprese **misure di pulizia e sanificazione** nonché di dotare tutti di **dispositivi di protezione individuale (DPI)**.

L'accordo riconosce, insomma, che l'attività produttiva deve sospendersi solo quando non sia possibile in alcun modo la sua prosecuzione e che il datore non può disinteressarsi della situazione, ma è sostanzialmente chiamato ad operare, attraverso i poteri che il contratto di lavoro subordinato gli riconosce, al fine di garantire un esatto rispetto delle **norme anti-contagio**.

Lavoro e Previdenza

Consultazione pubblica EIOPA

PEPP: continua il percorso UE per la piena attuazione

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

E' aperta fino al prossimo 20 maggio la pubblica consultazione dell'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione - EIOPA sul nuovo documento per l'attuazione delle norme tecniche relative al formato delle relazioni di vigilanza e cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti per il PEPP - prodotto pensionistico personale paneuropeo. Vengono specificati, in particolare, gli elementi chiave, costituiti dalla presentazione regolare e annuale di informazioni sull'attività del PEPP, nonché i canali di comunicazione tra le autorità competenti. A chi è rivolto il prodotto previdenziale? Quale saranno i prossimi passi per la completa attuazione?

L'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione (**EIOPA**), ha posto in pubblica consultazione fino al 20 maggio prossimo il documento che attua le norme tecniche relative al formato delle **relazioni di vigilanza e cooperazione** e scambio di informazioni tra le Autorità competenti per il prodotto pensionistico personale paneuropeo (**PEPP**), così come previsto dal regolamento UE 2019/1238.

Va ricordato come la vigilanza su tale soluzione previdenziale, che dovrebbe debuttare in considerazione dei diversi step normativi nel 2021, è di competenza delle autorità di vigilanza nazionali, con funzioni ripartite tra autorità del paese di origine del fornitore e autorità del paese ospitante; poteri di intervento sono altresì attribuiti all'EIOPA.

I PEPP possono essere offerti una volta registrati nel Registro centralizzato tenuto dall'EIOPA mentre la decisione in merito alla **registrazione** e all'eventuale **cancellazione** rimane in capo alle autorità di vigilanza nazionali.

La **distribuzione** dei PEPP avviene secondo le specifiche regole di distribuzione previste per i differenti fornitori (con specifico riferimento ai PEPP istituiti dagli IORP si applicano le regole stabilite dalla direttiva MIFID).

Il regolamento UE richiede poi che venga fornita prima dell'adesione un'**informazione standardizzata**, tramite un documento (cosiddetto PEPP KID), da definirsi in base alla normativa secondaria; ulteriori informazioni dovranno essere fornite agli aderenti con cadenza annuale, nonché prima del pensionamento e durante la fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Leggi anche Fondi pensione e PEPP: prospettive di riforma e nuove opportunità nel 2020

Documento in consultazione

Le proposte contenute nel documento specificano gli **obblighi annuali** in materia di relazioni di vigilanza e formalizzano le notifiche richieste dal regolamento

PEPP per facilitare processi efficienti nella cooperazione tra le autorità competenti e l'EIOPA.

La presentazione regolare e annuale di informazioni sull'attività del PEPP e i **canali di comunicazione efficienti** tra le autorità competenti sono elementi chiave del **quadro di vigilanza**, viene sottolineato. E' anche opportuno rammentare come sia ancora in corso, fino al prossimo 2 marzo, altra pubblica consultazione della medesima autorità europea sul documento che illustra la propria posizione per avvicinarsi alla regolamentazione degli aspetti chiave del PEPP, sostenendo l'idea di creare un prodotto di risparmio previdenziale semplice, sicuro ed economico.

Cosa è il PEPP

E' utile riepilogare cosa siano i "Pan-European Personal Pensions". I PEPP, **soluzione di previdenza individuale** rivolta quindi in particolare e **liberi professionisti e autonomi**, si affiancano ai prodotti previdenziali già presenti sui singoli mercati nazionali e possono essere forniti da diversi soggetti: enti creditizi, imprese di assicurazione, **fondi pensione occupazionali** (IORP), imprese di investimento, società di gestione di OICVM e gestori di FIA.

Con specifico riguardo agli IORP, se previsto dalla disciplina nazionale, gli stessi possono essere autorizzati all'istituzione di PEPP, previa separazione delle attività e delle passività rispetto a quelle dei piani occupazionali.

Andando alla **struttura del prodotto** le linee di investimento offerte possono essere al massimo sei. Una di esse può essere caratterizzata come linea di investimento di default e viene in tal caso definita "**Basic PEPP**". Essa deve prevedere una garanzia formale di restituzione del capitale, ovvero tecniche di mitigazione del rischio, come ad esempio quelle definite di life-cycle, che abbiano l'obiettivo di raggiungere tale risultato.

Per favorire la più ampia diffusione dei PEPP è stato previsto un **livello massimo dei costi applicabili**, su

base annua, agli aderenti dei Basic PEPP, pari all'1 per cento del patrimonio accumulato. Di particolare rilevanza è poi la dimensione sovranazionale.

I fornitori dei PEPP, infatti, dopo un periodo transitorio triennale decorrente dall'entrata in vigore del regolamento, sono tenuti ad attivare, direttamente o tramite un altro fornitore di PEPP, "sottoconti" nazionali per almeno due Stati membri, tali da tenere conto delle ulteriori previsioni, anche di carattere fiscale, introdotte in detti Stati.

Ciò consentirebbe all'aderente che cambia paese di residenza, e che si viene a trovare in uno Stato per il quale è disponibile un sottoconto nel PEPP cui ha già aderito, di poter beneficiare per i flussi contributivi futuri del regime, anche fiscale, fissato a livello nazionale. L'aderente potrebbe comunque continuare a contribuire nel sottoconto già esistente ovvero cambiare provider.

E' possibile **cambiare fornitore** decorso un termine di cinque anni. I costi di trasferimento sono solo quelli amministrativi e non possono comunque superare lo 0,5 per cento del valore della posizione trasferita. Per quel che riguarda le prestazioni pensionistiche erogabili dal PEPP, in forma di rendita o di capitale, sono definite dal fornitore nella documentazione contrattuale. Gli Stati membri possono adottare misure per

favorire alcune tipologie di prestazioni pensionistiche (ad esempio quelle in forma di rendita)

Disciplina fiscale

Come ha più volte sottolineato dalla COVIP l'introduzione dei PEPP potrebbe costituire l'occasione per rivedere la disciplina fiscale della previdenza complementare cercando di tendere ad una omogeneizzazione rispetto alla normativa presente in altri Paesi europei.

Il **regime fiscale** maggiormente diffuso è quello noto con l'acronimo EET (exemption dei contributi, exemption dei rendimenti maturati annualmente dal fondo pensione, taxation delle prestazioni) mentre il sistema vigente in **Italia** noto con la sigla **ETT** in base al quale si tassano i rendimenti generati dai contributi con il criterio del maturato (quindi su base annuale in capo alla forma pensionistica complementare) anziché con il criterio di cassa o del realizzato (nel momento in cui sono percepiti dal beneficiario) così come invece previsto per i fondi comuni di investimento.

Apprendosi con il PEPP un campo da gioco corrispondente al territorio dell'Unione, l'auspicio è che si elimini la potenziale **penalizzazione fiscale** delle forme pensionistiche complementari italiane, soggette alla **tassazione annuale dei rendimenti**, rispetto agli strumenti previdenziali istituiti in altri paesi europei, che in massima parte ne prevedono la totale esenzione

Lavoro e Previdenza

In busta paga

Decreto Cura Italia: fino a 100 euro per chi ha lavorato in azienda a marzo

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il decreto Cura Italia ha introdotto un bonus in busta paga a favore dei quasi 9 milioni di lavoratori che nel mese di marzo si sono recati sul posto di lavoro per prestare la propria attività. L'incentivo deve essere riconosciuto dai datori di lavoro, a partire dal mese di aprile, sulla base delle giornate di lavoro effettivo prestate nel mese di marzo, ed è esente da imposizione fiscale. L'importo massimo erogabile è fissato in 100 euro per chi ha proseguito la prestazione di lavoro regolarmente per tutto il mese. Come deve operare il datore di lavoro per la verifica dei requisiti e per la corretta determinazione dell'importo da erogare?

Tra le numerose misure introdotte dal Governo con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (**Cura Italia**), c'è la previsione di un incentivo, che sarà erogato unitamente alle **retribuzioni** spettanti per il prossimo **mese di aprile**, in favore dei lavoratori subordinati che restano in servizio nel mese di marzo, nonostante l'emergenza sanitaria in corso a seguito della pandemia da Covid-19. Il bonus non si estende a chi nel precedente periodo d'imposta ha conseguito un **reddito superiore a 40.000 euro** e non in misura fissa, ma in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate.

Va ricordato che la misura in esame è riferita unicamente al mese di marzo e potrebbe, in relazione a quanto affermato dal Presidente Giuseppe Conte, essere prorogata, al protrarsi dell'emergenza, anche per il mese di aprile.

Con riferimento ai settori individuati dal DPCM 11 marzo 2020, non obbligate alla sospensione delle attività, la relazione al decreto predisposta dal Governo stima una quota di soggetti che svolgono l'attività lavorativa presso la sede di lavoro pari al 15% per i **lavoratori pubblici** e al 50% per i **lavoratori privati**, per un totale di 8,8 milioni di soggetti.

Lavorare in emergenza

Fin dall'inizio del periodo di emergenza dovuta al COVID-19, il Governo ha invitato le imprese, a:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione;
- procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un **piano di turnazione** dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;
- utilizzare lo **smart working** per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzare in via prioritaria gli **ammortizzatori sociali** disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al **numero di giorni di lavoro svolti** nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio non concorre alla formazione della **base imponibile**, ai fini delle imposte dirette.

Il bonus è attribuito **in via automatica** dal datore di lavoro. Tuttavia, a parere di chi scrive, fermo restando che non è necessario che il lavoratore presenti alcuna istanza specifica, permane la necessità di acquisire una **autocertificazione** riguardo il requisito reddituale posto dal legislatore a base della spettanza dell'una tantum.

N.B. E' previsto che il datore di lavoro eroghi il bonus al lavoratore "a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile": dunque la materiale erogazione dell'importo spettante può avvenire anche, in tutto o in parte, nei mesi successivi, purché entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Determinazione del bonus spettante

Come detto, l'importo dell'incentivo introdotto dal D.L. n. 18/2020 è pari a 100 euro quale misura massima erogabile ma deve essere riproporzionato dal datore di lavoro sulla base dei giorni di lavoro effettivamente prestato.

La **base di calcolo** dunque sarà differente a seconda che l'orario di lavoro sia articolato su una settimana corta o su sei giorni lavorativi settimanali.

- **Settimana corta** (5 giorni lavorativi): giorni lavorativi marzo 22 - importo giornaliero del bonus € $100/22 = 4,55$ euro

- **Settimana lunga** (6 giorni lavorativi): giorni lavorativi marzo 26 - importo giornaliero del bonus € $100/26 = 3,85$ euro

Cosa deve fare il datore di lavoro

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo **a partire dalla retribuzione** corrisposta nel **mese di aprile** e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. La determinazione del bonus è effettuata dal datore di lavoro sulla base delle presenze al lavoro registrate nel mese di marzo.

I **sostituti d'imposta** anticipano dunque l'incentivo in busta paga e lo **compensano in F24** con le imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

Al riguardo appare opportuno ricordare che, a partire da quest'anno, è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione telematica delle **deleghe di pagamento** con compensazioni, sia con saldo zero che con saldo positivo. L'obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati "in qualità di sostituto d'imposta", ricomprendendo quindi anche il bonus di 80 euro, c.d. "**Bonus Renzi**" e i rimborsi erogati a seguito della presentazione dei modelli 730 da parte dei lavoratori.

Lavorare in sicurezza

La gestione delle attività ancora operative deve necessariamente essere organizzata in modo tale da evitare assembramenti, scaglionando gli orari di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro e adottando le misure di sicurezza individuate dal protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali:

- sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al **controllo della temperatura corporea**. Se tale rilevazione dovesse risultare superiore ai 37,5°, l'accesso ai luoghi di lavoro sarà precluso e la persona in tale stato verrà momentaneamente isolata;
- evitare il più possibile il contatto tra **personale interno e fornitori esterni**, autisti, visitatori, individuando, se possibile, servizi igienici dedicati per tutti gli "esterni";
- assicurare la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro**, delle postazioni di lavoro comprese le tastiere, schermi touch, mouse, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali anche in deroga per le ore di lavoro non prestate in corrispondenza della esecuzione dei servizi di sanitizzazione;
- l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cura Italia: chiarimenti sulle indennità spettanti ad autonomi e cococo

In attesa della predisposizione delle procedure informatiche utili alla presentazione delle istanze, l'INPS, con il messaggio n. 1288 del 2020, fornisce alcuni chiarimenti e indicazioni generali sui requisiti di spettanza dell'indennità? di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività? stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus. Si tratta di indennità? previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a 600 euro, esenti da imposizione fiscale, in favore di lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori del settore agricolo.

Con la pubblicazione del messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'INPS fornisce alcune indicazioni di massima sulle indennità? di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività? stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al **Covid-19**.

Si tratta di indennità? previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a 600 euro, esente da imposizione fiscale. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

Si prevede l'erogazione dell'indennità? ai:

- **liberi professionisti** con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società? semplici con attività? di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità?, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO

A tale indennità? possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani
 - Commercianti
 - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad

esclusione della **Gestione separata INPS**.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità? possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del **turismo** e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli

A tale indennità? possono accedere gli **operai agricoli** a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché?:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

L'indennità? è destinata ai **lavoratori dello spettacolo** iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né? di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1288

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cura Italia: proroga dei termini per le domande di Naspi, Discoll e disoccupazione agricola

Nel messaggio n. 1286 del 2020, l'INPS reca immediata applicazioni alle disposizioni del decreto Cura Italia che prevedono la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASPI, DISCOLL e di disoccupazione agricola, a seguito delle misure di restrizioni necessarie al contenimento della pandemia da Covid 19. Si prevede inoltre che le istanze presentate per attività? lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché? fuori termine siano riesaminate d'ufficio.

L'INPS, con il messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020, recepisce le disposizioni del decreto **Cura Italia** riguardo la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola, a seguito delle misure introdotte per far fronte alla emergenza da Coronavirus.

Previsioni di proroga

In particolare il decreto prevede che:

- per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle **indennità NASpI e DIS-COLL** è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nel caso di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, i termini decorreranno dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Riesame istanze rigettate

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d'ufficio.

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. Le domande di **incentivo all'autoimprenditorialità** presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d'ufficio.

Ulteriori proroghe

E' stata altresì prevista la proroga di 60 giorni dei seguenti termini:

- per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione **NASpI in forma anticipata**;
- per l'adempimento connesso all'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di

percezione delle suddette indennità;

Disoccupazione agricola

Per le domande di **disoccupazione agricola** in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1286

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Coronavirus: congedo straordinario, permessi e bonus baby sitting

In attesa di rendere disponibili le procedure telematiche di richiesta, l'INPS, con il messaggio n. 1281 del 2020 fornisce indicazioni operative e un riepilogo dettagliato della nuova disciplina introdotta dal decreto Cura Italia per sostenere le famiglie a seguito delle misure di restrizione adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare, l'Istituto individua nel dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti di spettanza e le modalità di richiesta del congedo straordinario, dei permessi aggiuntivi ex L. n. 104/92 e del bonus baby sitting.

Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, l'INPS, nelle more della predisposizione delle procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti, illustra le diverse prestazioni previste e fornisce le prime indicazioni operative riguardo le misure straordinarie adottate dal Governo con il decreto **Cura Italia** in favore di lavoratori dipendenti e famiglie a fronte della pandemia da **Coronavirus**.

Congedo straordinario

La nuova disciplina prevede la possibilità di fruire di un **congedo straordinario** di massimo 15 giorni complessivi, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato:

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità? e senza copertura figurativa.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità? senza limiti di età?, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

Modalità di richiesta

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di **congedo parentale** "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del **congedo parentale**, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la **procedura telematica** di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

I genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età hanno diritto per i periodi di congedo ad un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità?

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità?, senza limiti di età? purché iscritti a scuole di ogni

ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo **dell'indennità di maternità?**. Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

Lavoratori Autonomi

Ai genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ai genitori di figli con **handicap in situazione di gravità?**, senza limiti di età? purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non è prevista la sussistenza della **regolarità contributiva**.

I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo

COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

Soggetti esclusi

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. E' possibile cumulare:
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così? come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità? grave.

Permessi ex L. n. 104/92

E' previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti, nella misura di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Bonus baby sitting

Il decreto **Cura Italia** ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; ? anche in caso di adozione e affidamento preadottivo;
- oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il **voucher baby-sitting** spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive

casse previdenziali).

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- Medici;
 - Infermieri;
 - Tecnici di laboratorio biomedico;
 - Tecnici di radiologia medica;
 - Operatori sociosanitari
 - al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Per tali soggetti, il bonus:
- è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
 - l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1281

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cura Italia: prime indicazioni per cassa integrazione, assegno ordinario e cig in deroga

Arriva dall'INPS il messaggio n. 1287 del 2020, con cui l'Istituto specifica requisiti e modalità di richiesta dei trattamenti di integrazione salariale spettanti ai lavoratori dipendenti per cui è prevista la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a fronte dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Le misure di sostegno al reddito prevedono l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

L'INPS interviene con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, definendo le tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della **cassa integrazione**

ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, introdotte dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

L'Istituto comunica che nei prossimi giorni saranno rese disponibili le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

Sono beneficiarie del trattamento di **Cassa integrazione ordinaria** con causale "COVID-19 nazionale":

- le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- le imprese addette all'armamento ferroviario;
- le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Presentazione dell'istanza

La domanda può essere presentata, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".

Aziende in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di **CIGS** e accedere alla **CIGO**, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su **UNIEMENS**, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Assegno ordinario

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei **Fondi di solidarietà** e del **Fondo di integrazione salariale**.

Ne sono beneficiari:

- per il Fondo di integrazione salariale (FIS): i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività;
- Per i Fondi di solidarietà di settore: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Agevolazioni e semplificazioni

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Non è richiesta la presentazione, in allegato alla domanda, della relazione tecnica, ma soltanto dell'elenco dei lavoratori beneficiari.

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto:

- del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

- del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga** con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà?

Possono accedere al trattamento i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
- la lista dei beneficiari.

E' previsto esclusivamente pagamento diretto e dunque il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Istituto il modello "SR 41".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1287

Lavoro e Previdenza

Fino a giugno

Coronavirus: ritiro pensioni anticipato e a scaglioni

Ritiro delle pensioni anticipato e a scaglioni su ordine alfabetico: è quanto previsto da un ordinanza pubblicata il 20 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile per garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed evitare il contagio del Coronavirus. Quanto previsto resterà in vigore con riferimento alle erogazioni di trattamenti pensionistici per i mesi di aprile, maggio e giugno.

E' stata pubblicata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor **Angelo Borrelli**, l'ordinanza con cui, per i mesi di aprile, maggio e giugno, verrà anticipato e distribuito nell'arco di più giorni il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. collocati su tutto il territorio nazionale. Si tratta delle disposizioni dettate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Nunzia Catalfo**, nel rispetto delle disposizioni in vigore per contenere il contagio del Coronavirus, salvaguardando la salute delle persone più anziane e dei dipendenti di Poste".

Il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile, dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno.

Calendario ritiro pensione

Poste Italiane ha definito il seguente calendario per coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti:

- cognomi dalla A alla B, giovedì 26 marzo;
- cognomi dalla C alla D, venerdì 27 marzo;
- cognomi dalla E alla K, la mattina di sabato 28 marzo;
- cognomi dalla L alla O, lunedì 30 marzo;
- cognomi dalla P alla R, martedì 31 marzo;
- cognomi dalla S alla Z, mercoledì 1 aprile.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Cura Italia: sospensione versamenti estesa anche alla quota dipendenti

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 20 marzo 2020, specifica il proprio parere riguardo la rimessione in termini dei versamenti effettuati entro il 20 marzo 2020 e la sospensione dei termini per il pagamento dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. In particolare, in riferimento alla quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga, alla luce di recenti riferimenti di prassi o giurisprudenziali, si propone una disamina dell'intero quadro normativo e delle pronunce giurisprudenziali in materia.

L'approfondimento del 20 marzo 2020, pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, affronta la problematica della proroga dei versamenti disposti dal decreto "**Cura Italia**", del 17 marzo 2020 con riferimento ai versamenti della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.

Campo di applicazione della sospensione

Le sospensioni disposte dal Cura Italia riguardano:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di **sostituti d'imposta**;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La disciplina normativa non distingue tra contributi quota carico datore e quota carico lavoratore indicando genericamente la sospensione dei "**versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali**".

I Consulenti del Lavoro non condividono la posizione assunta dall'Istituto in virtù del fatto che la stessa circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020 prevede che: "La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il **datore di lavoro** privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento" delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".

Parere giurisprudenziale

Anche la **Suprema Corte di Cassazione** ha affermato che le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a

vario titolo fanno parte integrante della **retribuzione** spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone.

Conclusioni interpretative

Si ritiene dunque che gli obblighi contributivi sono differiti integralmente alle nuove date fissate dal legislatore: l'intero debito contributivo (quota a carico **datore di lavoro** e quota a carico del lavoratore) possa essere differito alle nuove scadenze previste per i versamenti dalla norma in esame a prescindere dalla trattenuta operata da parte del datore di lavoro sulla retribuzione mensile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 20/03/2020

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Coronavirus: professionisti uniti verso il Manifesto delle professioni

I rappresentanti di 21 Ordini professionali, guidati dal Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche, hanno deciso di fare fronte unico per tutelare i liberi professionisti in questa drammatica fase causata dall'emergenza Covid-19. L'obiettivo è quello di predisporre un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, e di quelle specifiche delle singole professioni. Le proposte confluiranno in un "Manifesto delle professioni" con il quale chiederanno al Governo un'interlocuzione seria e puntuale. Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.

Si è svolto il 20 marzo 2020 l'incontro tra il CUP e RPT sul Decreto "**Cura Italia**", a tutela dei liberi

professionisti, quasi 2,3 milioni, in questa fase drammatica causata dall'emergenza Covid-19. I rappresentanti delle 21 **professioni ordinistiche** stanno elaborando un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà? al Paese, principio guida della loro attività?, e di quelle specifiche delle singole professioni. Si tratterà di un vero e proprio Manifesto delle professioni.

Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.

I **professionisti** ritengono opportuna la previsione di una serie di interventi precisi, mirati e la possibilità di mettere le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie.

Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell'eliminazione della ritenuta d'acconto, diventata anacronistica dopo l'introduzione della **fattura elettronica**. Servono poi interventi radicali, come ad esempio l'eliminazione del Codice Appalti.

Alla riunione, coordinata da **Marina Calderone** (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).

A cura della Redazione

Finanziamenti

COVID19

PMI: Fondo di garanzia immediatamente operativo

Con la circolare n. 8 del 19 marzo 2020 Mediocredito Centrale e Invitalia forniscono chiarimenti sulle modalità di applicazione delle misure previste dal Decreto Cura Italia, in particolare sul Fondo di Garanzia in favore delle PMI la cui dotazione finanziaria è stata incrementata di 1,5 miliardi di euro. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha dichiarato che i provvedimenti del decreto sono immediatamente operativi e hanno semplificato le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza.

Il Ministro dello Sviluppo Economico **Stefano Patuanelli** ha dichiarato, nel comunicato stampa del 20 marzo 2020, che “Sono immediatamente operativi i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di **1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia** e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”.

Di fatto è stata pubblicata la circolare n. 8/2020 del Mediocredito Centrale e Invitalia che riguarda l’Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare viene chiarito che:

- la garanzia diventa **gratuita** per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura);
- è esclusa la valutazione **dell’andamento dell’impresa**;
- diventano ammissibili le operazioni finalizzate **all’estinzione di finanziamenti** (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
- viene **estesa la durata della garanzia** sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;

- è annullato il **pagamento delle commissioni** per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;

- sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);

- per le operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

- sono **prorogati per tre mesi** tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Il Ministro ha dichiarato che “Sono ore cruciali queste in cui al dramma sanitario, che ha la priorità su tutto, si aggiungono le difficoltà economiche e lavorative. Ne siamo consapevoli e abbiamo varato questo primo urgente decreto per tamponare le necessità minime di imprenditori e lavoratori”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Mediocredito Centrale - Invitalia, circolare n. 8/2020, 19/03/2020

Impresa

Decreto Cura Italia

Fondo indennizzo risparmiatori: via libera ad anticipi parziali. Più tempo per le domande

di Gabriele Candita - Private Banker

Sbloccata una parte degli indennizzi del fondo di indennizzo risparmiatori e prorogata al 18 giugno 2020 la scadenza per presentare la domanda di rimborso. Sono le misure previste dal decreto Cura Italia a favore di azionisti e obbligazionisti coinvolti nelle vicende di default delle banche venete e di altri istituti minori. Si prevede che il FIR riconosca un indennizzo pari al 40% del prezzo di acquisto delle azioni e al 95% del prezzo di acquisto delle obbligazioni subordinate, salvo riparto. La misura è stata salutata con favore dalle associazioni dei risparmiatori, perché contribuisce a dare sollievo ad un tessuto economico in difficoltà.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) mette a disposizione una serie di strumenti per affrontare l'emergenza sanitaria da **Coronavirus** e dare al contempo sollievo al sistema economico e sociale italiano, provato da settimane di rallentamento autoimposto.

Una manovra definita "poderosa", che mette sul piatto fino a 25 miliardi di euro per il sostegno all'occupazione e alle piccole e medie imprese e per la difesa del reddito, oltre che per finanziare il fabbisogno del sistema sanitario nazionale.

Tra le misure previste a **sostegno delle famiglie** vi è anche lo sblocco parziale del **fondo indennizzo risparmiatori** (FIR) a favore degli **azionisti** e degli **obbligazionisti** coinvolti nelle vicende delle banche venete e di altri istituti minori.

L'articolo 50 del decreto legge prevede infatti la possibilità, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di **erogare parzialmente l'indennizzo** in caso di completamento dell'esame istruttorio. È prevista inoltre una **proroga di due mesi** rispetto alla scadenza originariamente fissata per presentare la domanda di indennizzo.

Chi sono i beneficiari della norma in oggetto? In quale misura possono accedere all'erogazione anticipata? E quali sono i numeri in gioco?

Fondo di indennizzo risparmiatori

Il Fondo di indennizzo risparmiatori è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) per erogare indennizzi a **azionisti** e **obbligazionisti** che hanno subito un pregiudizio ingiusto dalle **banche italiane** poste in **liquidazione coatta amministrativa** tra il 16 novembre 2015 e il primo gennaio 2018.

Il Fondo ha una dotazione di 1,575 miliardi, suddivisa in 525 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021. Gli istituti coinvolti sono otto: Veneto Banca (con la controllata Bancapulia), Banca Popolare di Vicenza (con Banca Nuova), Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto, Bcc Padovana. Una platea potenziale di 300.000

risparmiatori.

I rimborsi andranno a favore degli azionisti delle banche citate nella misura del 30% del prezzo di acquisto delle **azioni**, nonché i detentori di **obbligazioni subordinate**, nella misura del 95% del prezzo di acquisto.

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, **persone fisiche, imprenditori individuali**, anche agricoltori o coltivatori diretti, le **organizzazioni di volontariato**, le associazioni di promozione sociale e le **microimprese** che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

In particolare, gli **indennizzi** saranno **automatici** per le persone fisiche che alla data del provvedimento di messa in liquidazione erano in possesso di azioni o obbligazioni subordinate dell'istituto e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

1. **patrimonio mobiliare** di proprietà del risparmiatore **inferiore a 100mila euro** al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetto di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
2. ammontare del **reddito complessivo** del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **inferiore a 35mila euro** nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Per chi non rispetta le condizioni citate è previsto invece un **processo di verifica semplificata** da parte di una Commissione tecnica, che valuterà le violazioni in poste in essere dagli istituti in base a delle categorie di violazioni massive.

Decreto Cura Italia. Cosa cambia.

Il decreto, all'articolo 50, prevede la modifica del testo della l. n. 145/2018, art. 1, ai commi 496 e 497, relativi rispettivamente agli indennizzi agli azionisti e agli

obbligazionisti subordinati, prevedendo un **parziale anticipo** delle **somme**.

In particolare, agli obbligazionisti e agli azionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del **40 per cento** dell'importo dell'indennizzo definito dalla Commissione. Conditio sine qua non per l'accesso all'anticipo è tuttavia il completamento dell'esame istruttorio, con cui la Commissione tecnica verifica l'accogliibilità della domanda e delibera l'importo da indennizzare.

Quanto alle tempistiche, considerata la difficoltà di molti risparmiatori che non avevano ancora presentato la domanda di indennizzo, di provvedere entro la scadenza del 18 aprile, la scadenza è **prorogata** di ulteriori due mesi e fissata al **18 giugno 2020**.

Considerazioni finali

Le associazioni di categoria nelle scorse settimane avevano invocato a gran voce una soluzione di compromesso, che anticipasse parte dei rimborsi e prorogasse le scadenze di almeno tre mesi per dar modo a

tutti i risparmiatori interessati di presentare la domanda in tempo utile.

Le difficoltà legate al reperimento di tutta la documentazione necessaria (si pensi alla documentazione bancaria da chiedere agli istituti o alla dichiarazione ISEE) sono infatti ora aggravate dalle contingenze e la scadenza del 18 aprile prevista dalla legge di Bilancio 2020 rischia di essere non più adeguata.

La misura è stata salutata con favore dalle **associazioni dei risparmiatori**, poiché contribuisce a dare sollievo ad un tessuto economico e sociale già provato dai crack degli istituti coinvolti. In particolare, l'area del nord-est, già segnata dal dissesto di due tra i più grandi istituti popolari del paese (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) e che è ora tra le aree più colpite dall'emergenza coronavirus.

Quanto alla **proroga** delle scadenze, le istanze delle parti coinvolte sono state accolte solo parzialmente. Tuttavia, la situazione è ancora in divenire, per cui non è escluso che il protrarsi dell'emergenza porti a **rivedere nuovamente** le **scadenze** con i provvedimenti che seguiranno nelle prossime settimane.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: stabilite ulteriori misure restrittive

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo il divieto di accesso al pubblico a parchi e giardini, il divieto di svolgere attività ludica all'aperto, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in determinati luoghi e il divieto di recarsi presso le abitazioni, diverse dalla residenza principale, nei giorni festivi e prefestivi. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 con cui vengono stabilite **ulteriori misure restrittive** per il contenimento dell'emergenza **applicabili sull'intero territorio nazionale**.

In particolare il Ministero della Salute dispone che, **a partire dal 21 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020:**

- è **vietato** l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- **non è consentito** svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- **sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- **nei giorni festivi e prefestivi**, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, **è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 20/03/2020 (G.U. 20/03/2020 n. 73)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.